

ACCORDO COLLETTIVO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il giorno 27 novembre 2024, alle ore 10.30, presso la sede di ISIA di Roma si riuniscono le Parti come di seguito rappresentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge n. 300/1970, per la stipula dell'accordo in materia di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza installati presso le strutture e nelle aree di pertinenza dell'Istituto, nel rispetto delle garanzie per i diritti dei lavoratori.

tra

ISIA di Roma (di seguito denominata "ente"), con sede a Roma, rappresentata da
Presidente – Legale Rappresentante di Isia Roma e Direttore di Isia Roma

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali territoriali:

FLC CGIL – delegato prof. Mario Fois

SNALS CONFSAL - dott.ssa Adele Natali

GILDA UNAMS - dott.ssa Maria Grazia Moroni

CISL Università - dott. Livio Orsini

premesso che

- a) l'ente ha dichiarato ai rappresentanti sindacali dei lavoratori la propria intenzione di installare un impianto di videosorveglianza al fine di tutelare il patrimonio dell'Istituto e di non utilizzare tale impianto di videosorveglianza per fini di controllo a distanza dei lavoratori;
- b) l'art. 4 "Impianti audiovisivi", comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, successivamente modificato dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: *"Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel*

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi." Il successivo comma 3 della precitata Legge dispone altresì che: "Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.";

- c) l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) con circolare registrazione N. 5 del 19 febbraio 2018 ha diramato indicazioni specifiche sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'articolo di Legge di cui sopra;
- d) si rende necessaria l'installazione delle apparecchiature di seguito identificate per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio dell'ente, dalla quale può derivare, in via accidentale e/o indiretta e/o potenziale, la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori dipendenti e/o collaboratori, in quanto le rilevazioni saranno effettuate anche durante l'orario di lavoro e che l'ente non utilizza impianti audiovisivi e altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, fatto salvo che per i cosiddetti controlli difensivi;
- e) per prevenire furti o danneggiamenti ai danni del patrimonio dell'ente e di terzi;
- f) l'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101), intende quindi, per i suddetti motivi e per le suddette finalità, far uso di impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno della sede, concordando l'installazione con le OO.SS. e RSU;
- g) a tal fine l'ente, nell'utilizzo di tali apparecchiature, terrà conto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro;
- h) ai fini del presente Accordo, per tutte le definizioni in relazione ai dati personali, al titolare, responsabile e soggetti autorizzati del trattamento dei dati, in relazione alle comunicazioni nonché per i contenuti delle attività di trattamento dei dati stessi, compreso il richiamo alla territorialità delle operazioni consentite, e quant'altro a ciò relativo, si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101);
- i) visto il Regolamento in materia di Videosorveglianza adottato dall'Istituto (Allegato 1)

dopo ampia e approfondita discussione,

LE PARTI CONVENGONO

quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo, anche ove non espressamente richiamate;
- 2) l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture e nelle aree di pertinenza dell'Istituto è volta in via esclusiva al perseguimento delle finalità di cui alle premesse e non

[Signature]
[Signature]
M. Natali
[Signature]

ha alcuna finalità di controllo: quindi non può essere utilizzata per effettuare controlli sul comportamento di quanti, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa nelle aree controllate dalle telecamere;

- 3) l'utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali rilevati mediante i relativi dispositivi avviene in conformità e nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e dai regolamenti sopra richiamati, oltre che nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori;
- 4) la parte pubblica impegna l'Istituto a rispettare quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali nel Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro, e ad adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;
- 5) la parte pubblica impegna l'Istituto a non adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza;
- 6) la parte pubblica dichiara che l'attività di videosorveglianza è svolta in conformità al principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti ed esclude che dalla stessa attività possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nel presente accordo: la raccolta dei dati sarà effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza ed il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- 7) la parte pubblica dichiara che le apparecchiature di videosorveglianza consentono un angolo di ripresa che inquadra esclusivamente le zone più esposte ai rischi evidenziati nelle premesse e dalle quali potrebbe derivare, in via del tutto accidentale ed occasionale, la ripresa dei lavoratori; risultano pertanto esclusi dalle zone sottoposte a videosorveglianza i luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e le loro postazioni di lavoro;
- 8) la parte sindacale RSU e le OO.SS. territoriali dichiarano di aver preso visione delle planimetrie degli impianti installati nelle strutture e nelle aree di parcheggio di pertinenza dell'Istituto, dalle quali risultano il posizionamento dei relativi dispositivi, il tutto come da documentazione allegata al presente accordo (Allegato 2);
- 9) l'eventuale modifica, sostituzione o implementazione degli impianti di videosorveglianza indicati in allegato, ovvero l'installazione di nuovi impianti, verranno preventivamente comunicate a RSU d'Istituto e OO.SS. territoriali e saranno loro illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche, ad integrazione del presente accordo;
- 10) i dati raccolti potranno essere conservati per un arco di tempo non superiore alle 48 ore successive alla loro rilevazione, decorso il quale saranno automaticamente cancellati; restano salve speciali esigenze di conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi dell'Istituto, nonché in caso di specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati;

11) la parte pubblica impegna l'Istituto a predisporre e mantenere aggiornate apposite informative che avvertano della sussistenza e delle finalità degli impianti di videosorveglianza, rese in forma breve (pittogramma) ed estesa (sito istituzionale) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;

12) li allegati sono suscettibili di aggiornamento.

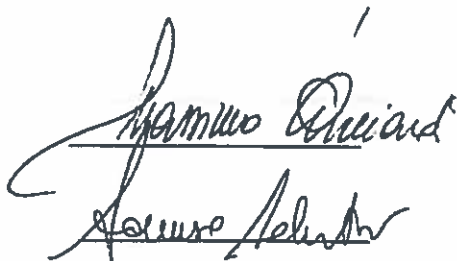
Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte datoriale di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla vigente disciplina normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela di riservatezza e dignità dei lavoratori.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la PARTE PUBBLICA

Il Presidente – Dott. Massimo Ricciardi

Il Direttore – Prof. Tommaso Salvatori



Per la PARTE SINDACALE - RSU

Docente - Prof. Alessandro Spalletta



Per la PARTE SINDACALE IN RAPPRESENTANZA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

FLC CGIL – prof. Mario Fois

SNALS CONFSAL - Dott.ssa Adele Natali

GILDA UNAMS - Dott.ssa Maria Grazia Moroni

CISL Università - Dott. Livio Orsini




Firmato digitalmente da
MARIA GRAZIA MORONI
C: IT

Allegati:

Allegato 1: Regolamento in materia di Videosorveglianza

Allegato 2: Planimetrie con indicazione delle telecamere installate